Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 1° luglio 1985**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Lombardia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 153 DEL 1° LUGLIO 1985:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA MINISTERIALE 29 dicembre 1984.

Indizione e svolgimento dei concorsi ordinari, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola media statale e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

ORDINANZA MINISTERIALE 8 marzo 1985.

Integrazione, in materia di programmi e prove d'esame, allo schema di bando annesso, come parte integrante, alla ordinanza ministeriale 29 dicembre 1984, relativa alla indizione e allo svolgimento dei concorsi ordinari, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola media statale e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

(1500)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 giugno 1985, n. **316**.

Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1985, numero 159, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 1985, n. 159, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTA

Il decreto-legge 3 maggio 1985, n. 159, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 3 maggio 1985.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1339):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI), dal Ministro delle finanze (VISENTINI) e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ALTISSIMO) il 3 maggio 1985.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, l'11 maggio 1985, con pareri delle commissioni 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 15 maggio 1985.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 15 maggio 1985.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 22 e 23 maggio 1985.

Relazione scritta annunciata il 28 maggio 1985 (atto n. 1339/A - relatore: NEPI).

Esaminato in aula e approvato il 28 maggio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2919):

Assegnato alla VI commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 29 maggio 1985, con pareri delle commissioni I, V e XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, *sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità* il 12 giugno 1985.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 12 giugno 1985.

Esaminato in aula il 17 giugno 1985 e approvato, con modificazioni, il 19 giugno 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1339/B):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 19 giugno 1985.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 20 giugno 1985.

Esaminato in aula e approvato il 20 giugno 1985.

LEGGE 27 giugno 1985, n. **317**.

Approvazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, di modifiche agli articoli 8, quarto comma, e 36 dello statuto della regione Toscana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Sono approvate, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione e nel testo allegato alla presente legge, le modifiche degli articoli 8, comma quarto, e 36 dello statuto della regione Toscana, approvato con la legge 22 maggio 1971, n. 343.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

Allegato

1. Il quarto comma dell'articolo 8 dello statuto è modificato come segue:

« L'ufficio di presidenza rimane in carica trenta mesi. I suoi componenti sono rieleggibili.

Al rinnovo dell'ufficio di presidenza il consiglio provvede nella prima seduta successiva alla scadenza dei trenta mesi che decorrono dalla data della prima riunione del consiglio regionale.

Il consiglio procede ai sensi del terzo comma dell'articolo 7 ».

Il nuovo articolo 8 dello statuto risulta il seguente:

Ufficio di presidenza. — « L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari.

Il presidente è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione.

All'elezione dei due vice presidenti e dei due segretari si procede con due votazioni separate a scrutinio segreto. Ciascun consigliere vota un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

L'ufficio di presidenza rimane in carica trenta mesi. I suoi componenti sono rieleggibili.

Al rinnovo dell'ufficio di presidenza il consiglio provvede nella prima seduta successiva alla scadenza dei trenta mesi che decorrono dalla data della prima riunione del consiglio regionale.

Il consiglio procede ai sensi del terzo comma dell'articolo 7.

L'ufficio di presidenza garantisce il rispetto delle norme del regolamento, tutela le prerogative e assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri e la funzione delle minoranze. Cura l'insediamento e il funzionamento delle commissioni, mantiene i rapporti con queste e con i gruppi consiliari ed esercita le altre attribuzioni previste dallo statuto e dal regolamento ».

2. L'articolo 36 dello statuto è modificato come segue:

Numero dei componenti la giunta. — « La giunta è composta dal presidente e da un numero di componenti non inferiore a sei e non superiore a dodici ».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2776):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Craxi) il 5 aprile 1985.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 27 aprile 1985, con pareri delle commissioni II e V.

Esaminato dalla I commissione il 15 maggio 1985.

Relazione scritta annunciata il 17 maggio 1985 (atto n. 2776/A - relatore: Barbera).

Esaminato in aula il 28 maggio 1985 e approvato il 29 maggio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1378):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'11 giugno 1985.

Esaminato dalla 1ª commissione il 13 giugno 1985.

Relazione scritta annunciata il 14 giugno 1985 (atto n. 1378/A - relatore: Murmura).

Esaminato in aula e approvato il 18 giugno 1985.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 31 maggio 1984.

Criteri e modalità per la concessione dei contributi ai sensi dell'art. 25-sexies della legge 29 aprile 1982, n. 187.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge n. 219/1981 concernente la ripartizione dei fondi destinati al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto che dispone, tra l'altro, la somma complessiva di lire 900 miliardi per gli interventi di cui agli articoli 21, 23, 24, 26 e 32 della legge medesima;

Visto l'art. 26 della legge n. 219/1981;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto in particolare, l'art. 25-*sexies* della legge n. 187/1982 che sostituisce l'art. 26 della legge n. 219/1981 ed autorizza il Ministro del bilancio e della programmazione economica a concedere contributi, a valere sui fondi di cui all'art. 3 della legge n. 219/1981, entro il limite complessivo di lire 20 miliardi « alle cooperative ed ai consorzi promossi da enti pubblici, istituti di credito e dalla FIME, aventi come scopo la prestazione di garanzie ai fini di facilitare l'ottenimento del credito bancario e di ridurre gli oneri finanziari a carico delle imprese danneggiate dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 »;

Vista la delibera CIPE in data 29 luglio 1982 che assegna al Ministro del bilancio e della programmazione economica la somma di lire 4 miliardi, per le finalità di cui all'art. 25-*sexies* della legge n. 187/1982, a valere sulle disponibilità finanziarie del fondo di cui all'art. 3 della legge n. 219/1981 per l'anno 1982;

Vista la delibera CIPE in data 3 aprile 1985 che assegna al Ministro del bilancio e della programmazione economica la rimanente somma di lire 16 miliardi dello stanziamento di cui sopra, a valere sulla somma residua di L. 62.032.563.000 dell'anno finanziario 1984 del fondo di cui all'art. 3 della legge n. 219/1981;

Vista la medesima delibera CIPE che dà mandato, altresì, al Ministro del bilancio e della programmazione economica di fissare con proprio decreto, i criteri e le modalità di assegnazione della disponibilità complessiva di lire 20 miliardi di cui all'art. 26 della legge n. 219/1981;

Decreta:

Criteri per l'assegnazione dei contributi

1. Le cooperative ed i consorzi, promossi da enti pubblici, istituti di credito e dalla FIME, operanti nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia (quest'ultima limitatamente alla provincia di Foggia), possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 26 della legge 14 maggio 1981, n. 219, così come risulta modificato dall'articolo 25-*sexies* della legge 29 aprile 1982, n. 187.

2. Le cooperative ed i consorzi beneficiari dei contributi costituiranno con i medesimi un « fondo autonomo » finalizzato a favorire, esclusivamente per le imprese risultanti danneggiate dagli eventi sismici di cui alla legge n. 219/1981, l'accesso al credito di esercizio e la riduzione dei tassi di interesse.

3. Le cooperative ed i consorzi interessati gestiranno tali contributi con le modalità previste dagli statuti e dai regolamenti già operanti ed in base alle convenzioni già stipulate con gli istituti di credito, qualora la cooperativa od il consorzio risultasse già costituito.

4. Il « fondo autonomo » potrà essere conglobato nel capitale sociale delle cooperative o consorzi, trascorsi cinque anni dalla data di assegnazione dei contributi.

5. I benefici di cui al presente decreto non sono cumulabili con quelli di cui all'art. 20 della medesima legge n. 219/1981.

6. La disponibilità di lire 20 miliardi di cui all'art. 26 della legge n. 219/1981 sarà ripartita tra le cooperative ed i consorzi che nei termini di cui alle successive modalità avranno presentato domanda, sulla base:

del numero dei soci aderenti alle cooperative o consorzi;

del capitale sociale;

dell'ubicazione delle imprese nei comuni disastrati, gravemente danneggiati e danneggiati delle regioni Basilicata, Campania e Puglia, applicando il coefficiente 2 se operanti in comuni disastrati, il coefficiente 1,5 se operanti in comuni gravemente danneggiati ed il coefficiente 0,50 se operanti in comuni danneggiati.

Modalità

a) Entro tre mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, le cooperative ed i consorzi aventi i requisiti richiesti dovranno far pervenire apposita domanda al Ministero del bilancio - Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica, corredata dal proprio statuto, elenco del numero dei soci, ubicazione delle imprese ed attestazioni di danno delle medesime.

Le cooperative ed i consorzi che hanno già presentato la domanda dovranno integrare la medesima con la documentazione sopra richiesta, entro il medesimo tempo.

b) Gli istituti di credito nel curare l'istruttoria per la concessione del credito verificheranno, in particolare, che i benefici siano destinati alle imprese danneggiate dal terremoto, sulla scorta delle attestazioni previste dalle procedure di cui all'art. 7, primo comma, della citata legge n. 187/82 o mediante certificazione del sindaco del comune, in cui sono ubicate le imprese stesse, attestante il nesso di causalità del danno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1985

Il Ministro: ROMITA

(3490)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 maggio 1985.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 15 aprile 1985, della durata di otto anni, emessi per 600 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto n. 313156/66-AU-82 del 4 aprile 1985, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1985, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 155, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU, della durata di otto anni, al tasso d'interesse annuo del 9,75%, per l'importo di 600 milioni di ECU, con godimento 15 aprile 1985;

Visto, in particolare, l'art. 20 del predetto provvedimento, il quale, fra l'altro, prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola, da stampare in lingua italiana ed inglese;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di otto anni, con godimento 15 aprile 1985, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da otto cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti parole:

« REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI » « 9,75% 1985-1993 » « EMISSIONE PER NOMINALI 600.000.000 DI ECU » « TREASURY CERTIFICATE IN ECU » « 9,75% 1985-1993 » « ISSUE OF ECU 600,000,000 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del valore nominale del titolo, del numero assegnato al certificato, del numero di codice ABI, per l'eventuale intestazione, per il richiamo alle modalità e condizioni che disciplinano il titolo stesso, per la data e per le diciture: « IL MINISTRO DEL TESORO » « THE MINISTER OF THE TREASURY »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI » « TREASURY CERTIFICATE IN ECU » « 9,75% 1985-1993 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione dell'importo della cedola, del numero di codice ABI, della data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Nella parte inferiore e dietro il titolo, vengono stampate litograficamente, in lingua italiana ed inglese, le modalità e condizioni che disciplinano l'emissione e la vita di certificati e delle relative cedole, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 del citato decreto del 4 aprile 1985.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone e l'indicazione, in lingua italiana ed inglese, delle modalità di pagamento della cedola; al centro del rosone viene riportato il numero della cedola; il tutto stampato litograficamente.

Sui titoli che circoleranno all'estero e sulle relative cedole verrà impressa la stampigliatura: « PAGABILE ALL'ESTERO - PAYABLE ABROAD ».

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati otto compartimenti per il pagamento degli interessi annuali, i quali portano sul prospetto le medesime diciture delle cedole; sul rovescio del foglio dei compartimenti, in alto, viene apposta la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 1.000 ECU: bruno violaceo - bruno rossiccio

taglio da 10.000 ECU: marrone - verde

taglio da 100.000 ECU: bleu - arancio

taglio da 500.000 ECU: bleu intenso - verde smeraldo

taglio da 1.000.000 ECU: verde - grigio

certificati nominativi: rosso vivo - grigio,

mentre, per quanto attiene alle leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 1.000 ECU: in rosso

taglio da 10.000 ECU: in azzurro

taglio da 100.000 ECU: in verde

taglio da 500.000 ECU: in rosa

taglio da 1.000.000 ECU: in giallo

certificati nominativi: in verde smeraldo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1985
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 291

(3582)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 12 febbraio 1985, n. **318.**

Autorizzazione al Centro universitario sportivo italiano, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 318. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, il Centro universitario sportivo italiano, in Roma, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 260.000.000, un appartamento sito in Roma, via Angelo Brofferio, 7, piano quinto, interno 16 (già 17), di proprietà delle signore Capon Clara e Capon Laura, da adibire ad allargamento della sede sociale.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1985
Registro n. 4 *Turismo, foglio n.* 368

DECRETO 26 marzo 1985, n. **319.**

Autorizzazione all'Opera nazionale assistenza orfani militari dell'Arma dei carabinieri, in Roma, ad accettare un legato.

N. 319. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, l'Opera nazionale assistenza orfani militari dell'Arma dei carabinieri, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in un immobile sito in Firenze, via Jacopo Peri n. 13, censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 75, particella 219 sub 1-2-3 e particella 369, disposto dalla sig.ra Ede Tocci ved. Sapelli con testamento 27 luglio 1981, pubblicato in data 23 settembre 1981, n. 83058/634 di repertorio, a rogito dott. Vito Poma, notaio in Firenze, registrato a Firenze in data 25 settembre 1981 al n. 10576.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1985
Registro n. 21 *Difesa, foglio n.* 73

DECRETO 5 aprile 1985, n. **320.**

Autorizzazione al Fondo assistenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri, in Roma, ad accettare una eredità.

N. 320. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, il Fondo assistenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri, in Roma, viene autorizzato ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in un immobile e relativo mobilio sito in Roma, via Foscolo, 24, censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 495, particella 181 sub 16, del valore di L. 93.000.000 e in un deposito bancario ammontante a L. 18.686.121, disposta dal sig. Riccardo Minestrini con testamento olografo pubblicato in data 12 ottobre 1982, n. 54097/25652 di repertorio, a rogito dott. Alfredo De Martino, notaio in Roma, registrato a Roma in data 20 ottobre 1982 al n. 36282.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1985
Registro n. 21 *Difesa, foglio n.* 72

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 7 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Unieco, in Reggio Emilia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 gennaio al 21 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidercomit, sede di Milano, per tutte le unità nazionali, è prolungata al 20 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Lavemetal S.p.a., con sede e stabilimento in Patrica (Frosinone), è prolungata al 31 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Technospes international di Roma, è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat carrelli elevatori, con sede in Torino, uffici di Milano, stabilimento di Modugno (Bari) e centro ricambi ed assistenza di Rozzano (Milano), è prolungata al 14 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini, in Milano, unità mense presso lo stabilimento I.R.E. di Cassinetta di Briandronno (Varese), è prolungata al 23 gennaio 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Boston, sede di Bollate e stabilimento in Bollate (Milano), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moncalvi, sede di Pavia ed uffici di S. Genesio (Pavia), è prolungata al 10 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marelli impianti tecnologici, già S.p.a. Item - Impianti tecnologici E. Marelli, sede di Milano e stabilimento di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura di Lainate, sede e stabilimento di Lainate (Milano), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marelli componenti elettro-meccanici, già S.p.a. E. Marelli aeraulica ed S.p.a. E. Marelli componenti, sede di Milano e stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Pirelli, unità produttive uffici centrali gestione unità centralizzate, divisione prodotti diversificati, azienda articoli tecnici, azienda accessori industriali, azienda Seregno, è prolungata al 21 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Pe.Co - Cooperativa poligrafica editoriale Colombi, sede e stabilimento di Pero (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 ottobre 1984 al 21 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 là corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siac, industria accessori Cavaria sede e stabilimento di Cavaria (Varese), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.T. - Compagnia generale trattori, sede di Vercelli e filiali sul territorio nazionale, è prolungata al 9 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat T.T.G., gestione ex Nebiolo, di Torino, è prolungata al 30 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat-Auto, con sede in Torino e stabilimenti di produzione, uffici, rete di vendita e relative filiali in tutta Italia, è prolungata al 7 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cigala e Bertinetti industrie, sede di Torino, stabilimenti di Torino e S. Benigno Canavese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 marzo 1985 al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Valigeria Carlo Ragazzoni di Ragazzoni rag. Italo, sede e stabilimento di Torino, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società cavi Pirelli, sede legale di Milano e stabilimento di Livorno-Ferraris (Vercelli), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saiag industria di Ciriè (Torino), è prolungata al 9 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastore Benedetto di Torino, è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fibronit, sede legale di Casale Monferrato e stabilimento di Avenza (Massa Carrara), è prolungata al 2 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria laterizi Tacconi Nord, con sede in Terni e stabilimento in Assisi, frazione S. Maria degli Angeli (Perugia), è prolungata al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Adielle di Città di Castello ora Confezioni Tiber S.p.a. di Città di Castello (Perugia), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Domus di Gualdo Tadino (Perugia), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linguaglossa, in Assisi, frazione S. Maria degli Angeli (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 giugno 1984 al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.C.S.E. di Ellera Umbra (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 giugno 1984 al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Laur di Urbanelli & Lamborghini, in Gubbio (Perugia), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Giubilei, con sede in Taverne di Corciano (Perugia) e stabilimenti in Taverne di Corciano e Castiglione Fosco di Piegaro (Perugia), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Karten-Pi, in Bastia Umbra (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 aprile 1984 al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Deruta, sede di Deruta (Perugia), è prolungata al 21 novembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moplefan, con sede in Milano e stabilimento di Terni, è prolungata al 12 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bonaca, con sede e stabilimento in Cannara (Perugia), è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Lara confezioni di Bastia Umbra (Perugia), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Matteo da Gualdo, ceramica artistica di Gualdo Tadino (Perugia), è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Al.Va. - Alimentari Valigi di S. Martino in Campo (Perugia), è prolungata al 1° settembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cola di Taverne di Corciano (Perugia), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.D.P. già Deterchimica S.r.l. di S. Mariano di Corciano (Perugia), è prolungata al 3 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartofin di Fossato di Vico (Perugia), è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa, con sede in Ponte S. Giovanni e stabilimento in Torgiano (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 gennaio 1984 al 16 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Perugina, sede legale e stabilimenti di Perugia e Castiglione del Lago (Perugia), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Falcinelli ceramica S.p.a. di Spello (Perugia), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della Valigi S.p.a., industria per l'alimentazione di S. Martino in Campo (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1984 al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lemagliedipapeete di Perugia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 dicembre 1983 al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Creazioni Pi.Erre, con sede e stabilimento in Ponte Felcino (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 novembre 1983 al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Lavemetal S.p.a., con sede e stabilimento in Patrica (Frosinone), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Boston, sede e stabilimento di Bollate (Milano), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moncalvi, sede di Pavia e uffici di S. Genesio (Pavia), è prolungata al 12 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L. Calissano & Figli, sede di Corsico (Milano) e stabilimento di Alba (Cuneo), è prolungata al 28 giugno 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Valigeria Carlo Ragazzoni di Ragazzoni rag. Italo, sede e stabilimento di Torino, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Laterizi F.lli Di Carlantonio di Montorio al Vomano (Teramo), è prolungata al 5 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Damiano di Guardiagrele (Chieti), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alteco di Montesilvano (Pescara), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Ceramica Gravena di S. Eusanio del Sangro (Chieti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 agosto 1984 al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. I.S.A.T. di Sant'Onofrio di Campli (Teramo), è prolungata al 31 marzo 1985 (ultima concessione).

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Shirtex di Gissi (Chieti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 luglio 1984 al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Prefed Imma S.a.s. di Avezzano (L'Aquila), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 agosto 1984 al 13 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa gomma sud di Teramo, è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica italiana tubi-ferrotubi, costruzioni metalliche, in Sambuceto di S. Giovanni Teatino-Valle del Pescara (Chieti), è prolungata al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Ogam di Atessa (Chieti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 aprile 1984 al 10 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Frigodaunia, stabilimento di Val di Sangro di Atessa (Chieti), è prolungata al 27 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fibronit, sede legale di Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Broni (Pavia), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Industria laterizi Tacconi Nord, con sede in Terni e stabilimento in Assisi, frazione S. Maria degli Angeli (Perugia), è prolungata al 12 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Domus di Gualdo Tadino (Perugia), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa, con sede in Ponte S. Giovanni (Perugia) e stabilimento in Torgiano (Perugia), è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Creazioni Pi.Erre, con sede e stabilimento in Ponte Felcino (Perugia), è prolungata al 12 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ogam di Atessa (Chieti), è prolungata al 13 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Frigodaunia, stabilimento di Val di Sangro di Atessa (Chieti), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fibronit, sede legale di Casale Monferrato (Alessandria), unità periferiche ubicate in Milano, Napoli, Padova e Roma, è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3435)

MINISTERO DEL TESORO

N. 122

Corso dei cambi del 25 giugno 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	1952 —	1952 —	1951,75	1952 —	—	1952,25	1952,50	1952 —	1952 —	1952 —
Marco germanico . .	637,75	637,75	637,75	637,75	—	637,80	637,85	637,75	637,75	637,75
Franco francese .	209,31	209,31	209,50	209,31	—	209,31	209,318	209,31	209,31	209,30
Fiorino olandese .	565,75	565,75	565,90	565,75	—	565,72	566,69	565,75	565,75	565,75
Franco belga .	31,661	31,661	31,68	31,661	—	31,76	31,65	31,661	31,661	31,20
Lira sterlina .	2513,10	2513,10	2514 —	2513,10	—	2513,25	2513,40	2513,10	2513,10	2513,10
Lira irlandese .	1998,30	1998,30	1999 —	1998,30	—	1998,80	1999,50	1998,30	1998,30	—
Corona danese .	177,74	177,74	177,85	177,74	—	177,74	177,74	177,74	177,74	177,75
Dracma .	14,33	14,33	14,35	14,33	—	—	13,323	14,33	14,33	—
E.C.U. .	1432,25	1432,25	1431,75	1432,25	—	1432,20	1432,30	1432,25	1432,25	1432,25
Dollaro canadese .	1432,45	1432,45	1433 —	1432,45	—	1432,60	1432,75	1432,45	1432,45	1432,45
Yen giapponese .	7,849	7,849	7,85	7,849	—	7,84	7,846	7,849	7,849	7,85
Franco svizzero	762,60	762,60	762,90	762,60	—	762,50	762,40	762,60	762,60	762,60
Scellino austriaco .	90,755	90,755	90,81	90,755	—	90,75	90,76	90,755	90,755	90,75
Corona norvegese .	221,75	221,75	221,90	221,75	—	221,64	221,73	221,75	221,75	221,75
Corona svedese .	221,47	221,47	221,40	221,47	—	221,45	221,43	221,47	221,47	221,47
FIM	307,30	307,30	307,50	307,30	—	307,37	307,45	307,30	307,30	—
Escudo portoghese .	11,11	11,11	11,20	11,11	—	11,14	11,18	11,11	11,11	11,11
Peseta spagnola	11,152	11,152	11,18	11,152	—	11,15	11,149	11,152	11,152	11,15

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 giugno 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1952,250
Marco germanico .	637,800
Franco francese . .	209,314
Fiorino olandese . . .	565,720
Franco belga . . .	31,655
Lira sterlina	2513,250
Lira irlandese .	1998,900
Corona danese . .	177,740
Dracma . .	14,326
E.C.U. .	1432,270
Dollaro canadese . .	1432,600
Yen giapponese	7,847
Franco svizzero .	762,550
Scellino austriaco .	90,757
Corona norvegese .	221,740
Corona svedese .	221,450
FIM	307,375
Escudo portoghese .	11,145
Peseta spagnola	11,150

Media dei titoli del 25 giugno 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	59,350
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	99,100
» 6 % » » 1971-86	94,500
» 6 % » » 1972-87	93,100
» 9 % » » 1975-90	92,650
» 9 % » » 1976-91	92,250
» 10 % » » 1977-92	94,550
» 12 % (Beni Esteri 1980)	98,300
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	84,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,500
» » » 1-4-1981/86 16 %	101,250
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	91,150
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,400
» » » » EFIM 1- 8-1988	106,425
» » » » 1- 1-1982/86	101,050
» » » » 1- 3-1982/86	101,500
» » » » 1- 5-1982/86	101,275
» » » » 1- 6-1982/86	101,600
» » » » 1- 7-1982/86	101,500
» » » » 1- 8-1982/86	101,725
» » » » 1- 9-1982/86	101,350
» » » » 1-10-1982/86	101,525
» » » » 1-11-1982/86	101,500
» » » » 1-12-1982/86	101,400
» » » » 1- 7-1983/86	100,850
» » » » 1- 8-1983/86	100,550
» » » » 1- 9-1983/86	100,250
» » » » 1-10-1983/86	100,050
» » » » 1- 1-1983/87	102,550
» » » » 1- 2-1983/87	102,050
» » » » 1- 3-1983/87	101,900
» » » » 1- 4-1983/87	101,625
» » » » 1- 5-1983/87	101,900
» » » » 1- 6-1983/87	102,150

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind 1-11-1983/87	100,150
» » » » 1-12-1983/87	101,150
» » » » 1- 7-1983/88	103,050
» » » » 1- 8-1983/88	102,750
» » » » 1- 9-1983/88	102,600
» » » » 1-10-1983/88	102,450
» » » » 1-11-1983/88	103,675
» » » » 1- 1-1984/88	100,925
» » » » 1- 2-1984/88	101,050
» » » » 1- 3-1984/88	100,075
» » » » 1- 4-1984/88	100,050
» » » » 1- 5-1984/88	100 —
» » » » 1- 6-1984/88	100,900
» » » » 1-12-1983/90	104,050
» » » » 1- 1-1984/91	104,100
» » » » 1- 2-1984/91	104 —
» » » » 1- 3-1984/91	102,100
» » » » 1- 4-1984/91	101,800
» » » » 1- 5-1984/91	101,900
» » » » 1- 6-1984/91	102,050
» » » » 1- 7-1984/91	101,625
» » » » 1- 8-1984/91	101,600
» » » » 1- 9-1984/91	101,125
» » » » 1-10-1984/91	100,725
» » » » 1-11-1984/91	100,750
» » » » 1-12-1984/91	100,350
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 7-1985	99,900
» » » 17 % 1-10-1985	100,625
» » » 16 % 1- 1-1986	100,725
» » » 14 % 1- 4-1986	99,925
» » » 13,50 % 1- 7-1986	99,900
» » » 13,50 % 1-10-1986	99,900
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,500
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,100
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,250
» » » » 22-11-1982/89 13 %	105,500
» » » » 1983/90 11,50 %	102,750
» » » » 1984/91 11,25 %	102 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 123

Corso dei cambi del 26 giugno 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	1955,30	1955,30	1957 —	1955,30	—	1956,40	1957,50	1955,30	1955,30	1955,30
Marco germanico .	638,08	638,08	638,75	638,08	—	638,19	638,31	638,08	638,08	638,08
Franco francese	209,62	209,62	209,50	209,62	—	209,61	209,60	209,62	209,62	209,62
Fiorino olandese .	566,50	566,50	566,50	566,50	—	566,50	566,50	566,50	566,50	566,50
Franco belga .	31,731	31,731	31,70	31,731	—	31,72	31,725	31,731	31,731	31,73
Lira sterlina . .	2519,40	2519,40	2519 —	2519,40	—	2519,15	2518,90	2519,40	2519,40	2519,40
Lira irlandese . . .	2003,10	2003,10	2002 —	2003,10	—	2002,55	2002 —	2003,10	2003,10	—
Corona danese . .	178,08	178,08	178 —	178,08	—	178,07	178,06	178,08	178,08	178,08
Dracma . .	14,365	14,365	14,35	14,365	—	—	14,38	14,365	14,365	—
E.C.U. . .	1436,60	1436,60	1436 —	1436,60	—	1436,55	1436,50	1436,60	1436,60	1436,60
Dollaro canadese . .	1433,50	1433,50	1433 —	1433,50	—	1433,50	1433,50	1433,50	1433,50	1433,50
Yen giapponese . .	7,859	7,859	7,88	7,859	—	7,86	7,864	7,859	7,859	7,85
Franco svizzero	764,04	764,04	764,25	764,04	—	764,14	764,25	764,04	764,04	764,04
Scellino austriaco . .	90,95	90,95	90,81	90,95	—	90,94	90,945	90,95	90,95	90,95
Corona norvegese . .	222,10	222,10	222 —	222,10	—	222,05	222 —	222,10	222,10	222,10
Corona svedese .	221,91	221,91	221,70	221,91	—	221,80	221,70	221,91	221,91	221,91
FIM	308,08	308,08	308 —	308,08	—	308,14	308,20	308,08	308,08	—
Escudo portoghese .	11,16	11,16	11,25	11,16	—	11,17	11,18	11,16	11,16	11,16
Peseta spagnola	11,182	11,182	11,185	11,182	—	11,86	11,19	11,182	11,182	11,18

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 giugno 1985

Dollaro USA . .	1956,400	Lira irlandese . .	2002,550	Scellino austriaco .	90,947
Marco germanico .	638,195	Corona danese . .	178,070	Corona norvegese .	222,050
Franco francese	209,610	Dracma .	14,372	Corona svedese .	221,805
Fiorino olandese .	566,500	E.C.U. .	1436,550	FIM	308,140
Franco belga . .	31,728	Dollaro canadese .	1433,500	Escudo portoghese .	11,170
Lira sterlina . .	2519,150	Yen giapponese .	7,861	Peseta spagnola . .	11,186
		Franco svizzero	764,145		

Media dei titoli del 26 giugno 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	59,350
Redimibile **6 %** (Edilizia scolastica) **1970-85**	99,100
» 6 % » » 1971-86 . . .	94,500
» 6 % » » 1972-87 .	93,100
» 9 % » » 1975-90 . .	92,650
» 9 % » » 1976-91 .	92,750
» 10 % » » 1977-92 . .	94,550
» 12 % (Beni Esteri 1980)	97,950
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	84,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94,500
» » » 1-4-1981/86 16 % .	100,750
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,150
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,400
» » » » EFIM 1- 8-1988	106,450
» » » » 1- 1-1982/86 . .	101,050
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,600
» » » » 1- 5-1982/86 . .	101,500
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,450
» » » » 1- 7-1982/86 . .	101,700
» » » » 1- 8-1982/86 . .	101,675
» » » » 1- 9-1982/86 . .	101,450
» » » » 1-10-1982/86 . .	101,500
» » » » 1-11-1982/86 . .	101,550
» » » » 1-12-1982/86 . .	101,500
» » » » 1- 7-1983/86 . .	100,850
» » » » 1- 8-1983/86 . .	100,450
» » » » 1- 9-1983/86 . .	100,375
» » » » 1-10-1983/86 . .	100,200
» » » » 1- 1-1983/87 . .	102,650
» » » » 1- 2-1983/87 . .	102 —
» » » » 1- 3-1983/87 . .	102 —
» » » » 1- 4-1983/87 . .	101,700
» » » » 1- 5-1983/87 . .	101,875
» » » » 1- 6-1983/87 .	102,100
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1983/87 .	100,350
» » » » 1-12-1983/87 .	100,900
» » » » 1- 7-1983/88 .	103,250
» » » » 1- 8-1983/88	102,700
» » » » 1- 9-1983/88 .	102,650
» » » » 1-10-1983/88 .	102,550
» » » » 1-11-1983/88 .	103,650
» » » » 1- 1-1984/88 .	101,150
» » » » 1- 2-1984/88 .	101 —
» » » » 1- 3-1984/88 .	100,250
» » » » 1- 4-1984/88	100,125
» » » » 1- 5-1984/88 .	100,075
» » » » 1- 6-1984/88 .	101,100
» » » » 1-12-1983/90 .	104 —
» » » » 1- 1-1984/91 .	104,350
» » » » 1- 2-1984/91 .	103,950
» » » » 1- 3-1984/91 .	102 —
» » » » 1- 4-1984/91 .	101,825
» » » » 1- 5-1984/91 .	101,850
» » » » 1- 6-1984/91 .	101,900
» » » » 1- 7-1984/91 .	101,650
» » » » 1- 8-1984/91 .	101,550
» » » » 1- 9-1984/91 .	101,150
» » » » 1-10-1984/91 .	100,800
» » » » 1-11-1984/91 .	100,650
» » » » 1-12-1984/91 . .	100,350
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 7-1985	99,900
» » » 17 % 1-10-1985	100,500
» » » 16 % 1- 1-1986	101 —
» » » 14 % 1- 4-1986	99,925
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100 —
» » » 13,50 % 1-10-1986	99,950
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,500
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,100
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,750
» » » » 22-11-1982/89 13 %	105,500
» » » » 1983/90 11,50 %	103,700
» » » » 1984/91 11,25 %	101,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso speciale, per esami, ad un posto e corso-concorso di formazione dirigenziale ad un posto nella qualifica di primo dirigente nel ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo di cui al quadro *G* della tabella XIV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano disponibili cinque posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale per esami, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che i tre posti destinati allo scrutinio per merito comparativo sono stati già attribuiti;

Ritenuto di dover procedere alla emanazione di un unico bando, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.
Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

Sono indetti per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo tecnico del Corpo delle miniere - ingegneri, quadro *G*, tabella XIV, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, i seguenti distinti concorsi per il conferimento di due posti vacanti al 31 dicembre 1983:

a) un posto mediante concorso speciale per esami;

b) un posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale.

Al concorso speciale, per esami, indicato nella lettera *a*) sono ammessi, a domanda, gli impiegati delle carriere direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato appartenenti alle qualifiche settima e superiori che alla data del 31 dicembre 1983 abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio in carriera direttiva e siano in possesso di laurea in ingegneria mineraria oppure in ingegneria e che abbiano superato il corso di perfezionamento di cui all'art. 332 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui alla lettera *b*) sono ammessi, a domanda, gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo appartenenti alle qualifiche settima e superiori, che alla data del 31 dicembre 1983 abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva e siano in possesso di laurea in ingegneria mineraria oppure in ingegneria e che abbiano superato il corso di perfezionamento di cui all'art. 332 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.
Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice, indirizzata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Via Molise, 2 - 00187 Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita; domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio di appartenenza;

c) diploma di laurea posseduto;

d) titoli di servizio di cui ai commi 3 degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

e) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servzio venga loro assegnata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco) oppure vistata dal capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio.

Art. 3.
Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sull'arte mineraria.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti: giacimenti minerari, scienza delle costruzioni, fisica tecnica, nozioni di diritto amministrativo, nozioni di legislazione mineraria, nozioni di legislazione sociale.

Esso deve concorrere, insieme con gli alri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionameno, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina del vincitore decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 4.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali	fino a punti	10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	»	10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività di istituto	»	12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	»	8
e) specializzazioni post laurea o altri titoli culturali	»	12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili).	»	8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1, lettera *b*).

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza dal 1° gennaio 1985.

Il vincitore del corso-concorso precederà in ruolo organico il vincitore del concorso speciale per esami.

Art. 5.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso speciale, per esami, dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Art. 6.

Attività integrativa di formazione

I dipendenti nominati mediante il concorso speciale, per esami, sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 310.

Art. 7.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1985
Registro n. 5 *Industria, foglio n.* 398

(3545)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di affissione all'albo delle sovrintendenze scolastiche regionali e interregionali, del provveditorato agli studi di Trento, della sovrintendenza scolastica per la provincia di Bolzano, dell'intendenza scolastica per la scuola in lingua tedesca di Bolzano, dell'intendenza scolastica per la scuola delle località ladine di Bolzano del bando di concorso ordinario, per esami e titoli, per l'accesso ai *ruoli provinciali del personale docente delle scuole* medie statali, ivi comprese quelle con lingua di insegnamento diversa dalla lingua italiana, e per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento.

Si porta a conoscenza che i bandi dei concorsi ordinari, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente delle scuole medie statali e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, sono affissi all'albo degli uffici scolastici regionali e provinciali appresso indicati, muniti degli estremi di registrazione presso la Corte dei conti:

Sovrintendenze scolastiche regionali e interregionali di:

Abruzzo-Molise (L'Aquila - via Crispomonti, 3);
Calabria (Catanzaro - viale dei Normanni, 77);
Campania (Napoli - via Roma, 402);
Emilia-Romagna (Bologna - via Fossalta, 2);
Friuli-Venezia Giulia (Trieste - piazza S. Antonio Nuovo, 6);
Lazio-Umbria (Roma - via Pianciani, 32);
Liguria (Genova - corso Podestà, 5);
Lombardia (Milano - via Gonzaga, 2);
Marche (Ancona - via XXV Aprile, 19);
Piemonte (Torino - corso Matteotti, 32/A);
Puglia-Basilicata (Bari - via Cairoli, 42);
Toscana (Firenze - lungarno del Tempio, 2);
Sardegna (Cagliari - viale Regina Margherita, 6);
Sicilia (Palermo - via Fattori, 60);
Veneto (Venezia - palazzo Wan Axel, Cannaregio, 6099).

Provveditorato agli studi di Trento (Trento - via S. Margherita, 28).

Sovrintendenza scolastica di Bolzano (via della Mendola, 33).

Intendenza scolastica per la scuola in lingua tedesca (Bolzano - via Amba Alagi, 10).

Intendenza scolastica per la scuola delle località ladine (Bolzano - via Amba Alagi, 10).

Dalla data del presente avviso decorre, ai sensi dell'art. 4 dei bandi medesimi, il termine perentorio di giorni trenta per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi da parte dei candidati.

Tale termine scade pertanto il 31 *luglio* 1985.

Si ricorda, infine, che l'ordinanza ministeriale 29 dicembre 1984, concernente l'indizione dei concorsi ordinari, per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola media statale, con annesso lo schema di bando e relativi allegati, l'ordinanza ministeriale 8 marzo 1985 concernente l'integrazione al bando nonché l'avvertenza, sono pubblicate nel supplemento ordinario annunciato in questa *Gazzetta Ufficiale.*

Diario delle prove scritte dei concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole medie statali e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

CALENDARIO DELLE PROVE SCRITTE

Classe di concorso (decreto ministeriale 3 settembre 1982)		Data della prova
XXI	- Cultura ladina	10-12-1985
XXXIV	- Educazione artistica	11-12-1985
XXXVI	- Educazione fisica nella scuola media	29-11-1985
XXXVIII	- Educazione musicale nella scuola media	10-12-1985
XXXIX	- Educazione tecnica nella scuola media	6-12-1985
LV	- Italiano nella scuola media con lingua di insegnamento slovena	6-12-1985
LVI	- Italiano (seconda lingua) nella scuola media in lingua tedesca	11-12-1985
LVII	- Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media	3-12-1985
LX	- Lingua straniera (francese)	2-12-1985
LX	- Lingua straniera (inglese)	9-12-1985
LX	- Lingua straniera (spagnolo)	28-11-1985
LX	- Lingua straniera (tedesco)	12-12-1985
LX	- Lingua straniera (russo)	4-12-1985
LXXXV	- Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media	5-12-1985
LXXXVIII	- Sloveno, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media con lingua di insegnamento slovena	5-12-1985
CXII	- Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano	13-12-1985
CXIII	- Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine	29-11-1985

(3225)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 132, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 13 ottobre 1984, si svolgeranno presso i locali della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 luglio 1985, ore 10;
seconda prova scritta: 25 luglio 1985, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 120, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 13 ottobre 1984, si svolgeranno presso i locali della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 luglio 1985, ore 10;
seconda prova scritta: 25 luglio 1985, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 105, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 13 ottobre 1984, si svolgeranno presso i locali della seconda Università di Roma, via Orazio Raimondo, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 2 settembre 1985, ore 10;
seconda prova scritta: 3 settembre 1985, ore 10.

(3595)

Diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Pisa

Le prove di esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato, indetto con decreto rettorale n. 534/84 del 20 marzo 1984 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 338 del 10 dicembre 1984, avranno luogo in Pisa, presso il dipartimento di scienze della Terra, via S. Maria n. 53, con il seguente diario:

16 luglio 1985, alle ore 9, 1ª prova scritta;

17 luglio 1985, alle ore 9, 2ª prova scritta;

18 luglio 1985, alle ore 9, 3ª prova scritta (consistente in una prova pratica con relazione scritta).

(3628)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 151 del 28 giugno 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

A.M.G.A. - Azienda municipalizzata gas ed acqua, in Pesaro: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di direttore.

Provincia di Treviso: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di insegnante teorico e tecnico ed un posto di vigile stradale provinciale.

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1985, n. **18.**

Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 1982, n. 9, concernente la disciplina degli accertamenti e delle certificazioni medico-legali relative agli stati di invalidità civile, alle condizioni visive e al sordomutismo.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 29 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

L'art 2 della legge regionale 5 febbraio 1982, n. 9, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e di sordomutismo operano nell'ambito di ciascuna U.S.S.L. e sono nominate dal comitato di gestione dell'ente responsabile dei servizi di zona.

Esse sono composte:

a) dal responsabile del servizio di assistenza sanitaria specialistica dell'U.S.S.L. o, per sua delega, da un medico del predetto servizio, che la presiede;

b) da un medico specializzato in medicina del lavoro o in altra disciplina ricompresa nella stessa area funzionale;

c) da un medico in possesso di diploma di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni o di diploma equipollente o affine, ovvero che abbia svolto nell'ultimo decennio, presso servizi che svolgono attività continuativa di medicina legale, almeno cinque anni di ruolo o di contratto di impiego, risultante da dichiarazione scritta rilasciata dal legale rappresentante della U.S.S.L. e/o di enti previdenziali e/o di enti locali, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981;

d) da un medico designato da ognuna delle associazioni di categoria (Associazione nazionale mutilati invalidi civili, Unione italiana ciechi, Ente nazionale sordomuti), il quale partecipa ai lavori della commissione in ragione del tipo d'invalidità da accertare;

e) da un medico scelto all'interno delle proposte degli enti di patronato operanti sul territorio.

I medici di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*) possono essere scelti:

tra i medici iscritti nel ruolo regionale del S.S.N., o che abbiano titolo all'iscrizione medesima;

tra docenti universitari di ruolo, in mancanza dei primi;

tra i medici che esercitano la propria attività nella U.S.S.L. in regime di convenzione ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in mancanza dei precedenti.

Il comitato di gestione nomina altresì un medico specialista per ciascuna delle varie discipline, secondo i criteri di scelta di cui al precedente terzo comma; tra essi il presidente individua, tenuto conto della natura dell'infermità invalidante che risulta dalla certificazione medica presentata dall'interessato, quello più idoneo ad integrare, ove necessario ai fini dell'accertamento dell'invalidità, la commissione stessa; devono comunque essere previste le specialità di psichiatria o neurologia, ortopedia o fisiatria, medicina generale o interna, oculistica, otorinolaringoiatria o audiologia, ovvero di discipline equipollenti od affini.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente in servizio presso la U.S.S.L. del ruolo amministrativo o tecnico o sanitario in possesso di idonee attitudini professionali, designato dal comitato di gestione ».

Art. 2.

All'art. 3 della legge regionale 5 febbraio 1982, n. 9, è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Nei successivi dieci giorni il segretario della commissione effettua le comunicazioni alle associazioni che rappresentano la categoria dei cittadini interessati agli accertamenti, determinate sulla base della normativa nazionale vigente ».

Art. 3.

L'art. 4 della legge regionale 5 febbraio 1982, n. 9, è sostituito dal seguente:

« Contro il giudizio della commissione di prima istanza ed entro sessanta giorni dalla relativa notifica, a pena di decadenza, l'interessato può presentare ricorso in carta libera alla commissione di seconda istanza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La commissione di seconda istanza è nominata dalla giunta regionale ed è composta da:

a) un medico appartenente al ruolo del personale regionale di 8° livello o altro medico di livello apicale iscritto o avente titolo all'iscrizione nel ruolo regionale del S.S.N. con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che la presiede;

b) due medici di cui uno specializzato in medicina del lavoro o in altra disciplina ricompresa nella stessa area funzionale, uno specializzato in medicina legale e delle assicurazioni o in disciplina equipollente od affine, scelti indifferentemente tra:

medici di livello apicale iscritti o aventi titolo alla iscrizione nel ruolo regionale del S.S.N.;

docenti universitari di ruolo;

primari di istituti a carattere scientifico;

medici operanti nelle U.S.S.L. della Lombardia in conformità all'accordo nazionale unico per i medici ambulatoriali ai sensi dell'art. 48 della legge 23 settembre 1978, n. 833;

c) da un medico designato da ognuna delle associazioni di categoria (Associazione nazionale mutilati invalidi civili, Unione italiana ciechi, Ente nazionale sordomuti), il quale partecipa ai lavori della commissione in ragione del tipo di invalidità da accertare;

d) da un medico scelto all'interno delle proposte degli enti di patronato operanti a livello regionale.

Per la scelta del medico legale e delle assicurazioni si applica quanto previsto dal precedente art. 2, lettera *c*), ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981.

La giunta regionale nomina altresì medici specialisti nelle varie discipline, secondo i criteri di scelta di cui alla precedente lettera *b*); tra essi il presidente individua, tenuto conto della natura dell'infermità invalidante che risulta dalla certificazione medica presentata dall'interessato, quello più idoneo ad integrare, ove necessario ai fini dell'accertamento dell'invalidità, la commissione stessa; devono comunque essere previste le specialità di ortopedia o fisiatria, psichiatria o neurologia, medicina generale o interna, oculistica, otorinolaringoiatria o audiologia, ovvero discipline equipollenti od affini.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato regionale, di livello non inferiore al 6°, designato dalla giunta regionale.

I componenti della commissione di cui al presente articolo non possono essere componenti di commissione di prima istanza.

La commissione si pronuncia entro novanta giorni dalla data di ricevimento dei relativi ricorsi; la decisione è atto definitivo.

Entro dieci giorni dalla data della decisione, il segretario deve comunicare all'interessato ed alla competente commissione di prima istanza l'esito dell'accertamento medico-legale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nei casi in cui l'invalidità, dia diritto a provvidenze economiche in base alla legislazione vigente, l'esito dell'accertamento medico-legale dovrà essere comunicato, a cura del segretario della commissione di prima istanza, entro dieci giorni dal ricevimento alla prefettura territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del cittadino invalido.

Entro il termine di cui al precedente comma lo stesso segretario della commissione effettua le comunicazioni alle associazioni che rappresentano la categoria dei cittadini interessati agli accertamenti, determinate sulla base della normativa nazionale vigente.

La commissione ha sede in Milano; in relazione al flusso dei ricorsi e ferma restando la composizione della commissione, la giunta regionale può deliberare la costituzione di più sezioni, determinandone altresì la sede e l'ambito di competenza territoriale coincidente con quella di più enti responsabili dei servizi di zona ».

Art. 4.

L'art. 5 della legge regionale 5 febbraio 1982, n. 9, è sostituito dal seguente:

« Per ciascun membro effettivo delle commissioni di prima e di seconda istanza, ivi compresi i membri di cui ai precedenti articoli 2, secondo comma, e 4, secondo comma, devono essere nominati, con gli stessi criteri previsti per i membri effettivi, due supplenti, uno dei quali partecipa alle sedute in caso di assenza o di impedimento del rispettivo componente effettivo.

Le dimissioni di un componente devono essere presentate all'organo che ne ha deliberato la nomina, il quale provvede alla sostituzione con le stesse modalità; le commissioni durano in carica cinque anni e i loro membri possono essere riconfermati.

Fino alla nomina delle nuove commissioni, che deve comunque essere deliberata entro sessanta giorni dalla data della scadenza, restano in carica le precedenti commissioni.

Le commissioni deliberano con la presenza di tutti i componenti; ogni decisione è espressa a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Le commissioni possono incaricare due propri componenti medici di cui uno, ove occorra, specialista nella disciplina attinente all'invalidità in esame, di procedere alla visita medica e di predisporre una relazione scritta; qualora la natura e la gravità della minorazione lo richiedano, le commissioni, su richiesta documentata dell'interessato, possono disporre che detta visita medica sia effettuata presso il domicilio dello stesso.

Nella prima seduta successiva, le commissioni, valutate le relazioni di cui al comma precedente, decidono sull'accertamento delle condizioni di invalidità, con la presenza di tutti i loro componenti.

Per l'accertamento davanti alle predette commissioni il cittadino interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia ».

Art. 5.

L'art. 13 della legge regionale 5 febbraio 1982, n. 9, è sostituito dal seguente:

« I collegi medici indicati dall'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono nominati dall'assemblea generale dell'ente responsabile dei servizi di zona di Milano e dal comitato di gestione degli enti responsabili degli ambiti territoriali numeri 3, 11, 22, 29, 51, 41, 47, 77, di cui all'allegato *A*) alle leggi regionali 5 aprile 1980, nn. 35 e 36, sentiti i comitati di gestione delle altre U.S.S.L. interessate.

Ciascun collegio è composto:

a) dal responsabile del servizio igiene pubblica ed ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro della U.S.S.L. o, per sua delega, da un medico del predetto servizio, che la presiede;

b) da un medico in rappresentanza dei datori di lavoro;

c) da un medico designato da ognuna delle associazioni di categoria (Associazione nazionale mutilati invalidi civili, Unione italiana ciechi, Ente nazionale sordomuti) operanti a livello provinciale, il quale partecipa ai lavori del collegio in ragione del tipo di invalidità da accertare;

d) da un medico scelto all'interno delle proposte degli enti di patronato operanti sul territorio.

Le funzioni di segretario del collegio sono svolte da un dipendente in servizio presso la U.S.S.L., del ruolo amministrativo, tecnico o sanitario in possesso di idonee attitudini professionali, designato dal comitato di gestione.

Il funzionamento dei collegi medici è disciplinato dalle norme relative alle commissioni di prima istanza e, per quanto non previsto, secondo quanto contenuto nell'art. 20 della legge 2 aprile 1960, n. 482 ».

Art. 6.

L'art. 15 della legge regionale 5 febbraio 1982, n. 9, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto disposto dal successivo terzo comma, ai componenti gli organismi di cui ai precedenti articoli 2, 4 e 13, vengono corrisposti le indennità ed i rimborsi spese nella misura prevista dall'art. 2 della legge regionale 22 novembre 1982, n. 63, ove ciò sia consentito dalla normativa degli ordinamenti di appartenenza dei singoli componenti; tale indennità e rimborsi sono attribuiti per ciascuna seduta e per non più di una seduta al giorno, ma senza le limitazioni annue di sedute previste dall'art. 2, primo comma, della citata legge regionale.

Tali compensi spettano altresì per le visite domiciliari, nonché per le riunioni dei componenti le commissioni che la giunta regionale indice al fine di favorire il coordinamento delle attività delle commissioni stesse e di assicurare l'omogeneità dei criteri tecnici di accertamento degli stati di invalidità.

Il compenso per il medico designato dal datore di lavoro ai sensi della lettera *b*) del precedente art. 13, primo comma, è a carico del datore di lavoro medesimo ».

Art. 7.

E' abrogato l'art. 10 della legge regionale 5 febbraio 1982, n. 9.

Art. 8.

Dopo l'art. 16 della legge regionale 5 febbraio 1982, n. 9, è inserito il seguente art. 16-*bis*:

« Il comitato di gestione dell'ente responsabile dei servizi di zona, qualora accerti l'impossibilità di costituire la commissione di cui al precedente art. 2, promuove le opportune intese con altro ente responsabile dei servizi di zona viciniore, al fine di garantire l'esame delle domande di accertamento degli stati di invalidità dei cittadini residenti nel proprio territorio.

L'accertamento degli stati di invalidità civile dei cittadini residenti nel territorio dell'ente responsabile dei servizi di zona n. 80 (Campione d'Italia) è effettuato dall'ente responsabile dei servizi di zona n. 11 (Como) ».

Art. 9.

Dopo l'art. 17 della legge regionale n. 9/82 è aggiunto il seguente art. 17-*bis*:

« Il comitato di gestione dell'ente responsabile dei servizi di zona, in considerazione del particolare carico di lavoro arretrato, può disporre che le commissioni nominate prima della entrata in vigore della presente legge continuino a funzionare per l'esame delle domande di accertamento degli stati di invalidità presentate sino all'insediamento delle commissioni nominate ai sensi della presente legge ».

Art. 10.

La giunta regionale e i comitati di gestione degli enti responsabili dei servizi di zona, secondo le rispettive competenze, provvedono alla nomina delle commissioni di cui agli articoli 2, 4 e 13 della legge regionale 5 febbraio 1982, n. 9, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

In ogni caso, fino all'insediamento delle nuove commissioni, restano in funzione le commissioni attualmente operanti.

Il comitato di gestione dell'ente responsabile dei servizi di zona, in considerazione del particolare carico di lavoro arretrato, può disporre che le commissioni nominate prima dell'entrata in vigore della presente legge continuino a funzionare per l'esame delle domande di accertamento degli stati di invalidità presentate sino all'insediamento delle commissioni nominate ai sensi della presente legge.

Art. 11.

Al finanziamento degli oneri derivanti dall'attivazione della commissione di prima istanza e dei collegi medici salvo quanto disposto dal precedente art. 6, terzo comma, si provvede mediante impiego delle somme assegnate della quota corrente del fondo sanitario nazionale e sono a carico delle U.S.S.L. ove sono istituiti detti organismi.

Al finanziamento degli oneri derivanti dall'attivazione della commissione di seconda istanza si provvede mediante impiego delle somme stanziate al capitolo 1.1.2.3.1.322 « Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese » iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 e successivi.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 25 marzo 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 5 *febbraio* 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 15 *marzo* 1985, *prot. n.* 20802/3903).

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1985, n. **19**.

Integrazione dell'art. 18 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 79. Compenso ai componenti del comitato regionale per l'ordinamento dei servizi di patologia.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 29 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. All'art. 18 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 79, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente ultimo comma:

« 6. Ai componenti del comitato competono le indennità, i gettoni di presenza e i rimborsi spese secondo le modalità, i limiti e l'entità previsti dall'art. 2 della legge regionale 22 novembre 1982, n. 63 ».

Art. 2.

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dalla corresponsione delle indennità ai componenti del comitato regionale per l'ordinamento dei servizi di patologia di cui al precedente art. 1 si provvede mediante impiego delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985 e successivi al capitolo 1.1.2.3.1.322 « Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese ».

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 25 marzo 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 5 *febbraio* 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 15 *marzo* 1985, *prot. n.* 20802/3904).

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1985, n. **20**.

Integrazioni della legge regionale 16 settembre 1983, n. 80, istituzione del parco naturale dell'Adda Nord.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 29 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

Dopo il quinto comma dell'art. 8 della legge regionale 16 settembre 1983, n. 80, si aggiunge il seguente comma:

« 5-*bis* - E' comunque consentito, sui laghi di Garlate e di Olginate, il transito di natanti lungo l'asse dei laghi, per accedere ai punti di ricovero, rimessaggio e riparazione; la navigazione nei laghi dovrà in ogni caso avvenire a velocità non superiore ai 10 km/h e a una distanza non inferiore ai 100 m dal limite del demanio, fatta eccezione per le manovre di approdo e partenza dai punti di ricovero, rimessaggio e riparazione, per le quali è consentito l'attraversamento della fascia costiera a velocità non superiore a 5 km/h e perpendicolarmente alla linea di costa ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 25 marzo 1985

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 5 *febbraio* 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 15 *marzo* 1985, *prot. n.* 22502/3905).

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1985, n. **21**.

Finanziamenti regionali in agricoltura per opere di pronto intervento per calamità naturali.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 29 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Al fine di consentire alla Regione l'attuazione tempestiva di opere di pronto intervento per calamità naturali, determinate dalle avversità atmosferiche verificatesi nel mese di gennaio 1985 è autorizzata in via di anticipazione la spesa di L. 10.000 milioni per l'esercizio 1985, da erogare per gli scopi previsti dall'art. 1, secondo comma, lettera *a*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e con le procedure stabilite dalla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 19, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le somme che verranno assegnate dallo Stato per gli scopi di cui al precedente comma saranno versate all'entrata nel bilancio regionale e trattenute a totale o parziale copertura delle anticipazioni di cui al precedente comma.

3. Al finanziamento dell'onere previsto dal precedente primo comma si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.3.2.541 « Interessi passivi sui mutui e sui prestiti a lunga scadenza » iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985.

4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 2.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 25 marzo 1985

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 6 febbraio 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 15 *marzo* 1985, *prot. n.* 22402/3932).

LEGGE REGIONALE 27 marzo 1985, n. **22.**

Interpretazione autentica dell'art. 36 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60.

(Pubblicata nel 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 29 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Quanto disposto dall'art. 36, comma quarto, della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60, riguardo al punto *A/1* deve intendersi nel senso che per il periodo successivo al 31 dicembre 1982 si valuta il servizio di ruolo nella prima qualifica funzionale dirigenziale in relazione alla corrispondenza stabilita dall'art. 34, comma primo, della richiamata legge regionale n. 60/84.

2. Quanto disposto dall'art. 36, comma quarto della legge regionale richiamata al precedente comma riguardo ai punti *C/1* e *C/2* deve intendersi nel senso di funzioni di dirigente di servizi istituiti dalla legge regionale n. 42/79 e successive modificazioni ed integrazioni conferite dai competenti organi regionali in conformità alle specifiche fattispecie e secondo le specifiche procedure previste dalla normativa regionale vigente.

3. Quanto disposto dall'art. 36, comma quarto della legge regionale richiamata al precedente primo comma riguardo al punto *C/3* deve intendersi nel senso che:

a) « uffici » sono da considerare esclusivamente quelli istituiti in applicazione della legge regionale n. 42/79 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) « analoghi », da intendere riferito solo ai centri regionali di formazione professionale, sono da considerare esclusivamente i centri e le scuole della Regione;

c) sono da considerare esclusivamente le funzioni che siano state conferite dai competenti organi regionali in conformità alle specifiche fattispecie e secondo le specifiche procedure previste dalla normativa vigente e sono da valutare esclusivamente i periodi di svolgimento delle funzioni di responsabile di ufficio o di direzione di centro regionale di formazione professionale successivi alla data di entrata in vigore della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42.

4. Per il personale del Consiglio regionale, i riferimenti alla legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, sono sostituiti dai riferimenti alla legge regionale 14 gennaio 1980, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 27 marzo 1985

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 *febbraio* 1985 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 27 *marzo* 1985, *prot. n.* 20202/4637).

(3000)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 66

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, Isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinano*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221